Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 103

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 29 aprile 1958 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 550-139 551-236 551 554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ripristino di ricompensa al valor militare

Decreto Presidenziale 18 febbraio 1958
registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1958
registro n. 15 Esercito, foglio n. 202

ASSIRELLI Antonio, ora deceduto, di Castico, classe 1899, da Marradi (Firenze) ex milite della disciolta milizia volontaria sicurezza nazionale — Gli è ripristinata, ai sensi della legge 6 marzo 1953, n. 178, a decorrere dalla data del presente decreto, la medaglia di bronzo al valor militare concessagli con regio decreto 4 aprile 1929 e revocatagli per effetto del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 535

(2129)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 marzo 1958, n. 411.
Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per il regolamento pacifico delle controversie, firmata a Strasburgo il 29 aprile 1957.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione europea per il regolamento pacifico delle controversie, firmata a Strasburgo il 29 aprile 1957.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, conformemente al disposto dell'articolo 41 della Convenzione stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — PELLA — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

European Convention for the peaceful settlement of disputes

The Governments signatory hereto, being Members of the Council of Europe,

Considering that the aim of the Council of Europe is to achieve a greater unity between its Members;

Convinced that the pursuit of peace based upon justice is vital for the preservation of human society and civilisation;

Resolved to settle by peaceful means any disputes which may arise between them,

Have agreed as follows:

CHAPTER I
Judicial settlement

Article 1

The High Contracting Parties shall submit to the judgement of the International Court of Justice all international legal disputes which may arise between them including, in particular, those concerning:

(*a*) the interpretation of a treaty;

(*b*) any question of international law;

(*c*) the existence of any fact which, if established, would constitute a breach of an international obligation;

(*d*) the nature or extent of the reparation to be made for the breach of an international obligation.

Article 2

1. The provisions of Article 1 shall not affect undertakings by which the High Contracting Parties have accepted or may accept the jurisdiction of the International Court of Justice for the settlement of disputes other than those mentioned in Article 1.

2. The parties to a dispute may agree to resort to the procedure of conciliation before that of judicial settlement.

Article 3

The High Contracting Parties which are not parties to the Statute of the International Court of Justice shall carry out the measures necessary to enable them to have access thereto.

CHAPTER II
Conciliation

Article 4

1. The High Contracting Parties shall submit to conciliation all disputes which may arise between them, other than disputes falling within the scope of Article 1.

2. Nevertheless, the parties to a dispute falling within the scope of this Article may agree to submit it to an arbitral tribunal without prior recourse to the procedure of conciliation.

Article 5

When a dispute arises which falls within the scope of Article 4, it shall be referred to a Permanent Conciliation Commission competent in the matter, previously set up by the parties concerned. If the parties agree not to have recourse to that Commission, or if there is

Convention europeenne pour le règlement pacifique des différends

Les Gouvernements signataires, Membres du Conseil de l'Europe,

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres;

Persuadés que la consolidation de la paix fondee sur la justice est d'un intérêt vital pour la préservation de la société humaine et de la civilisation;

Résolus à régler par des moyens pacifiques les différends qui pourraient s'élever entre eux,

Sont convenus de ce qui suit:

CHAPITRE PREMIER
Du reglement judiciaire

Article 1er

Les Hautes Parties Contractantes soumettront pour jugement à la Cour internationale de Justice tous les différends juridiques relevant du droit international qui s'élèveraient entre elles et notamment ceux ayant pour objet:

(*a*) l'interprétation d'un traité;

(*b*) tout point de droit international;

(*c*) la réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la violation d'une obligation internationale;

(*d*) la nature ou l'étendue de la réparation due pour rupture d'une obligation internationale.

Article 2

1. Les dispositions de l'article précédent ne portent pas atteinte aux engagements par lesquels les Hautes Parties Contractantes ont accepté ou accepteraient la juridiction de la Cour pour le règlement des différends autres que ceux mentionnés à l'article 1er.

2. Les parties au différend peuvent convenir de faire précéder le règlement judiciaire par une procédure de conciliation.

Article 3

Les Hautes Parties Contractantes qui ne sont pas parties au Statut de la Cour internationale de Justice prendront les mesures nécessaires pour avoir accès à la Cour.

CHAPITRE II
De la conciliation

Article 4

1. Les Hautes Parties Contractantes soumettront à une procédure de conciliation tous les différends qui s'élèveraient entre elles autres que les différends visés à l'article 1er.

2. Toutefois, les parties à un différend visé au présent article peuvent convenir de soumettre ce différend à un tribunal arbitral sans avoir, au préalable, recours à la procédure de conciliation.

Article 5

Lorsqu'il s'élève un différend de la nature de ceux visés à l'article 4, il sera porté devant la Commission permanente de conciliation compétente en la matière, que les parties en cause auraient instituée antérieurement. Si les parties conviennent de n'avoir pas recours

no such Commission, the dispute shall be referred to a special Conciliation Commission, which shall be set up by the parties within a period of three months from the date on which a request to that effect is made by one of the parties to the other party.

Article 6

In the absence of agreement to the contrary between the parties concerned, the Special Conciliation Commission shall be constituted as follows:

The Commission shall be composed of five members. The parties shall each nominate one Commissioner, who may be chosen from among their respective nationals. The three other Commissioners, including the President, shall be chosen by agreement from among the nationals of third States. These three Commissioners shall be of different nationalities and shall not be habitually resident in the territory nor be in the service of the parties.

Article 7

If the nomination of the Commissioners to be designated jointly is not made within the period provided for in Article 5, the task of making the necessary nominations shall be entrusted to the Government of a third State, chosen by agreement between the parties, or, failing such agreement being reached within three months, to the President of the International Court of Justice. Should the latter be a national of one of the parties to the dispute, this task shall be entrusted to the Vice-President of the Court or to the next senior judge of the Court who is not a national of the parties.

Article 8

Vacancies which may occur as a result of death, resignation or any other cause shall be filled within the shortest possible time in the manner fixed for the nominations.

Article 9

1. Disputes shall be brought before the Special Conciliation Commission by means of an application addressed to the President by the two Parties acting in agreement or, in default thereof, by one or other of the parties.

2. The application, after giving a summary account of the subject of the dispute, shall contain the invitation to the Commission to take all necessary measures with a view to arriving at an amicable solution.

3. If the application emanates from only one of the parties, the other party shall, without delay, be notified of it by that party.

Article 10

1. In the absence of agreement to the contrary between the parties, the Special Conciliation Commission shall meet at the seat of the Council of Europe or at some other place selected by its President.

2. The Commission may at all times request the Secretary General of the Council of Europe to afford it his assistance.

Article 11

The work of the Special Conciliation Commission shall not be conducted in public unless the Commission with the consent of the parties so decides.

à cette commission, ou à défaut de celle-ci, le différend sera porté devant une Commission spéciale de conciliation que les parties constitueront dans un délai de trois mois à compter de la demande adressée par l'une à l'autre.

Article 6

Sauf accord contraire des parties intéressées, la Commission spéciale de conciliation sera constituée comme suit:

La Commission comprendra cinq membres. Les parties en nommeront chacune un qui pourra être choisi parmi leurs nationaux respectifs. Les trois autres commissaires, dont l'un en qualité de Président, seront choisis d'un commun accord parmi les ressortissants d'États tiers. Ces derniers devront être de nationalité différentes, ne pas avoir leur résidence habituelle sur le territoire des parties intéressées, ni se trouver à leur service.

Article 7

Si la nomination des commissaires à désigner en commun n'intervient pas le délai prévu à l'article 5, le soin de procéder aux nominations nécessaires sera confié au gouvernement d'un États tiers choisi d'un commun accord par les parties ou, à défaut d'accord dans un délai de trois mois, au Président de la Cour internationale de Justice. Au cas où celui ci serait ressortissant de l'une des parties au différend, cette tâche serait confiée au Vice-Président de la Cour, ou au juge le plus ancien de la Cour qui n'est pas ressortissant de l'une des parties au différend.

Article 8

Il sera pourvu, dans le plus bref délai, aux vacances qui viendraient à se produire par suite de décès ou de démission ou de quelque autre empêchement, en suivant le mode fixé pour les nominations.

Article 9

1. La Commission spéciale de conciliation sera saisie par voie de requête adressée au Président par le deux parties agissant d'un commun accord ou, à défaut, par l'une ou l'autre des parties.

2. La requête, après avoir exposé sommairement l'objet du différend, contiendra l'invitation à la Commission de procéder à toutes mesures propres à conduire à une conciliation.

3. Si la requête émane d'une seule des parties elle sera notifiée par celle ci, sans délai, à l'autre partie.

Article 10

1. La Commission spéciale de conciliation se réunira, sauf accord contraire des parties, au siège du Conseil de l'Europe ou en tout autre lieu désigné par son Président.

2. La Commission pourra, en toute circonstance, demander au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe de prêter son assistance à ses travaux.

Article 11

Les travaux de la Commission spéciale de conciliation ne seront publics qu'en vertu d'une décision prise par la Commission avec l'assentiment des parties.

Article 12

1. In the absence of agreement to the contrary between the parties, the Special Conciliation Commission shall lay down its own procedure, which in any case must provide for both parties being heard. In regard to enquiries, subject to the provisions of this Convention, the Commission, unless it decides unanimously to the contrary, shall act in accordance with the provisions of Part III of the Hague Convention for the Pacific Settlement of International Disputes of 18th October 1907.

2. The parties shall be represented before the Conciliation Commission by agents whose duty shall be to act as intermediaries between them and the Commission; they may be assisted by counsel and experts appointed by them for that purpose and may request that all persons whose evidence appears to them desirable shall be heard.

3. The Commission shall be entitled to request oral explanations from the agents, counsel and experts of both parties, as well as from all persons it may think desirable to summon with the consent of their Governments.

Article 13

In the absence of agreement to the contrary between the parties, the decisions of the Special Conciliation Commission shall be taken by a majority vote and, except in relation to questions of procedure, decisions of the Commission shall be valid only if all its members are present.

Article 14

The parties shall facilitate the work of the Special Conciliation Commission and, in particular, shall supply it to the greatest possible extent with all relevant documents and information. The shall use the means at their disposal to allow it to proceed in their territory, and in accordance with their law, to the summoning and hearing of witnesses or experts and to visit the localities in question.

Article 15

1. The task of the Special Conciliation Commission shall be to elucidate the questions in dispute, to collect with that object all necessary information by means of enquiry or otherwise, and to endeavour to bring the parties to an agreement. It may, after the case has been examined, inform the parties of the terms of settlement which seem suitable to it and lay down the period within which they are to make their decision.

2. At the close of its proceedings, the Commission shall draw up a *procès-verbal* stating, as the case may be, either that the parties have come to an agreement and, if need arises, the terms of the agreement, or that it has been impossible to effect a settlement. No mention shall be made in the *procès-verbal* of whether the Commission's decisions were taken unanimously or by a majority vote.

3. The proceedings of the Commission shall, unless the parties otherwise agree, be terminated within six months from the date on which the Commission shall have been given cognisance of the dispute.

Article 16

The Commission's *procès-verbal* shall be communicated without delay to the parties. It shall only be published with their consent.

Article 12

1. Sauf accord contraire des parties, la Commission spéciale de conciliation réglera elle-même sa procédure qui devra être contradictoire. En matière d'enquête, et sous réserve des dispositions de la présente Convention, la Commission, à moins qu'elle n'en décide autrement à l'unanimité, se conformera aux dispositions du titre III de la Convention de La Haye du 18 octobre 1907 pour le Règlement pacifique des Conflits internationaux.

2. Les parties seront représentées auprès de la Commission de conciliation par des agents ayant mission de servir d'intermédiaires entre elles et la Commission; elles pourront, en outre, se faire assister par des conseils et experts nommés par elles à cet effet et demander l'audition de toutes personnes dont le témoignage leur paraîtrait utile.

3. La Commission aura, de son côté, la faculté de demander des explications orales aux agents, conseils et experts des deux parties, ainsi qu'à toutes personnes qu'elle jugerait utile de faire comparaître avec l'assentiment de leur gouvernement.

Article 13

A moins que les parties n'en décident autrement, les décisions de la Commission spéciale de conciliation seront prises à la majorité des voix, et, sauf en ce qui concerne les questions de procédure, la Commission ne pourra se prononcer valablement que si tous ses membres sont présents.

Article 14

Les parties faciliteront les travaux de la Commission spéciale de conciliation et, en particulier, lui fourniront dans la plus large mesure possible tous documents et informations utiles. Elles useront des moyens dont elles disposent pour lui permettre de procéder sur leur territoire et selon leur législation à la citation et à l'audition des témoins ou d'experts et à des transports sur les lieux.

Article 15

1. La Commission spéciale de conciliation aura pour tâche d'élucider les questions en litige, de recueillir à cette fin toutes informations utiles, par voie d'enquête ou autrement, et de s'efforcer de concilier les parties. Elle pourra, après examen de l'affaire, exposer aux parties les termes de l'arrangement qui lui paraîtrait convenable et leur impartir un délai pour se prononcer.

2. A la fin de ses travaux, la Commission dressera un procès verbal constatant, suivant le cas, soit que les parties se sont arrangées et, s'il y a lieu, les conditions de l'arrangement, soit que les parties n'ont pu être conciliées. Le procès-verbal ne mentionnera pas si les décisions de la Commission ont été prises à l'unanimité ou à la majorité.

3. Les travaux de la Commission devront, à moins que les parties n'en conviennent autrement, être terminés dans un délai de six mois à compter du jour où la Commission aura été saisie du différend.

Article 16

Le procès-verbal de la Commission sera porté sans délai à la connaissance des parties. Sa publication ne pourra avoir lieu qu'avec leur accord.

Article 17

During the proceedings of the Commission, each of the Commissioners shall receive emoluments, the amount of which shall be fixed by agreement between the parties, each of which shall contribute an equal share.

2. The general expenses arising out of the working of the Commission shall be divided in the same manner.

Article 18

In the case of a mixed dispute involving both questions for which conciliation is appropriate and other questions for which judicial settlement is appropriate, any party to the dispute shall have the right to insist that the judicial settlement of the legal questions shall precede conciliation.

CHAPTER III

Arbitration

Article 19

The High Contracting Parties shall submit to arbitration all disputes which may arise between them other than those mentioned in Article 1 and which have not been settled by conciliation, either because the parties have agreed not to have prior recourse to it or because conciliation has failed.

Article 20

1. The party requesting arbitration shall inform the other party of the claim which it intends to submit to arbitration, of the grounds on which such claim is based and of the name of the arbitrator whom it has nominated.

2. In the absence of agreement to the contrary between the parties concerned, the Arbitral Tribunal shall be constituted as follows:

The Arbitral Tribunal shall consist of five members. The parties shall each nominate one member, who may be chosen from among their respective nationals. The other three arbitrators, including the President, shall be chosen by agreement from among the nationals of third States. They shall be of different nationalities and shall not be habitually resident in the territory nor be in the service of the parties.

Article 21

If the nomination of the members of the Arbitral Tribunal is not made within a period of three months from the date on which one of the parties requested the other party to constitute an Arbitral Tribunal, the task of making the necessary nominations shall be entrusted to the Government of a third State, chosen by agreement between the parties, or, failing agreement within three months, to the President of the International Court of Justice. Should the latter be a national of one of the parties to the dispute, this task shall be entrusted to the Vice-President of the Court, or to the next senior judge of the Court who is not a national of the parties.

Article 22

Vacancies which may occur as a result of death, resignation or any other cause shall be filled within the shortest possible time in the manner fixed for the nomination.

Article 17

1. Pendant la durée de leurs travaux, chacun des commissaires recevra une indemnité dont le montant sera fixé d'un commun accord par les parties qui en supporteront chacune une part égale.

2. Les frais généraux occasionnés par le fonctionnement de la Commission seront repartis de la meme façon.

Article 18

En cas de différends complexes dont certains éléments relèvent de la conciliation et d'autres du règlement judiciaire, chaque partie au différend aura le droit de demander que le règlement par la voie judiciaire des éléments juridiques du différend précède la procédure de conciliation.

CHAPITRE III

Du règlement arbitral

Article 19

Les Hautes Parties Contractantes, soumettront à la procédure arbitrale tous les différends qui s'élèveraient entre elles autres que les différends visés à l'article 1er et qui n'auraient pu être conciliés, soit que les parties aient convenu de ne pas avoir au préalable recours à la conciliation, soit que cette procédure n'ait pas abouti.

Article 20

1. La partie requérante fera connaître à l'autre partie l'objet de la demande qu'elle entend soumettre à l'arbitrage, ainsi que les moyens sur lesquels elle se fonde et le nom de l'arbitre choisi par elle.

2. Sauf accord contraire des parties intéressées, le tribunal arbitral sera constitué comme suit:

Le tribunal arbitral comprendra cinq membres. Les parties en nommeront chacune un qui pourra être choisi parmi leurs nationaux respectifs. Les trois autres arbitres, dont l'un en qualité de Président, seront choisis d'un commun accord parmi les ressortissants d'Etats tiers. Ces arbitres devront être de nationalité differente, ne pas avoir leur résidence habituelle sur le territoire des parties interessées, ni se trouver à leur service.

Article 21

Si la nomination des membres du tribunal arbitral n'intervient pas dans un délai de trois mois à compter de la demande adressée par l'une des parties à l'autre de constituer un tribunal arbitral, le soin de procéder aux nominations nécessaires sera confiné au gouvernement d'un Etat tiers choisi d'un commun accord par les parties, ou, à défaut d'accord dans un délai de trois mois, au Président de la Cour internationale de Justice. Au cas où celui-ci serait ressortissant de l'une des parties au différend, cette tâche serait confiée au Vice-Président de la Cour, ou au juge le plus ancien de la Cour qui n'est pas ressortissant de l'une des parties au différend.

Article 22

Il sera pourvu, dans le plus bref délai, aux vacances qui viendraient à se produire par suite de décès ou de démission, ou de quelque autre empêchement, en suivant le mode fixé pour la nomination.

Article 23

The parties shall draw up a special agreement determining the subject of the dispute and the details of procedure.

Article 24

In the absence of sufficient particulars in the special agreement regarding the matters referred to in Article 23, the provisions of Part IV of the Hague Convention of 18th October 1907 for the Pacific Settlement of International Disputes shall apply so far as possible.

Article 25

Failing the conclusion of a special agreement within a period of three months from the date on which the Arbitral Tribunal was constituted, the dispute may be brought before the Tribunal upon application by one or other party.

Article 26

If nothing is laid down in the special agreement or no special agreement has been made, the Tribunal shall decide *ex aequo et bono*, having regard to the general principles of international law, while respecting the contractual obligations and the final decisions of international tribunals which are binding on the parties.

CHAPTER IV

General provisions

Article 27

The provisions of this Convention shall not apply to:

(*a*) disputes relating to facts or situations prior to the entry into force of this Convention as between the parties to the dispute;

(*b*) disputes concerning questions which by international law are solely within the domestic jurisdiction of States.

Article 28

1. The provisions of this Convention shall not apply to disputes which the parties have agreed or may agree to submit to another procedure of peaceful settlement. Nevertheless, in respect of disputes falling within the scope of Article 1, the High Contracting Parties shall refrain from invoking as between themselves agreements which do not provide for a procedure entailing binding decisions.

2. This Convention shall in no way affect the application of the provisions of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms signed on 4th November 1950, or of the Protocol thereto signed on 20th March 1952.

Article 29

1. In the case of a dispute the subject of which, according to the municipal law of one of the parties, falls within the competence of its judicial or administrative authorities, the party in question may object to the dispute being submitted for settlement by any of the procedures laid down in this Convention until a decision with final effect has been pronounced, within a reasonable time, by the competent authority.

Article 23

Les parties rédigeront un compromis déterminant l'objet du litige et la procédure à suivre.

Article 24

A défaut d'indications et de précisions suffisantes dans le compromis, relativement aux points indiqués dans l'article précédent, il sera fait application, dans la mesure du possible, des dispositions du titre IV de la Convention de La Haye du 18 octobre 1907 pour le Règlement pacifique des Conflits internationaux.

Article 25

Faute de conclusion d'un compromis dans un délai de trois mois à partir de la constitution du tribunal arbitral, celui-ci sera saisi par requête de l'une ou de l'autre des parties.

Article 26

Dans le silence du compromis ou à défaut de compromis, le tribunal arbitral jugera *ex aequo et bono* compte tenu des principes généraux du droit international, sous réserve du respect des engagements conventionnels et des décisions définitives des tribunaux internationaux qui lient les parties.

CHAPITRE IV

Dispositions générales

Article 27

Les dispositions de la présente Convention ne s'appliquent pas:

(*a*) aux différends concernant des faits ou situations antérieures à l'entrée en vigueur de la présente Convention entre les parties au différend;

(*b*) aux différends portant sur des questions que le droit international laisse à la compétence exclusive des Etats.

Article 28

1. Les dispositions de la présente Convention ne s'appliquent pas aux différends que les parties seraient convenues ou conviendraient de soumettre à une autre procédure de règlement pacifique. Toutefois, en ce qui concerne les différends visés à l'article 1er, les Hautes Parties Contractantes renoncent à se prévaloir entre elles des accords qui ne prévoient pas de procédure aboutissant à une décision obligatoire.

2. La présente Convention n'affecte en rien l'application des dispositions de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950, et du Protocole additionnel à ladite convention, signé le 20 mars 1952.

Article 29

1. S'il s'agit d'un différend dont l'objet, d'après le droit interne de l'une des parties, relève de la compétence des autorités judiciaires ou administratives, cette partie pourra s'opposer à ce que ce différend soit soumis aux diverses procédures prévues par la présente Convention avant qu'une décision définitive ait été rendue, dans des délais raisonnables, par l'autorité compétente.

2. If a decision with final effect has been pronounced in the State concerned, it will no longer be possible to resort to any of the procedures laid down in this Convention after expiration of a period of five years from the date of the aforementioned decision.

Article 30

If the execution of a judicial sentence or arbitral award would conflict with a judgement or measure enjoined by a court of law or other authority of one of the parties to the dispute, and if the municipal law of that party does not permit or only partially permits the consequences of the judgement or measure in question to be annulled, the Court or the Arbitral Tribunal shall, it necessary, grant the injured party equitable satisfaction.

Article 31

1. In all cases where a dispute forms the subject of arbitration or judicial proceedings, and particularly if the question on which the parties differ arises out of acts already committed or on the point of being committed, the International Court of Justice, acting in accordance with Article 41 of its Statute, or the Arbitral Tribunal, shall lay down within the shortest possible time the provisional measures to be adopted. The parties to the dispute shall be bound to accept such measures.

2. If the dispute is brought before a Conciliation Commission the latter may recommend to the parties the adoption of such provisional measures as it considers suitable.

3. The Parties shall abstain from all measures likely to react prejudicially upon the execution of the judicial or arbitral decision or upon the arrangements proposed by the Conciliation Commission and, in general, shall abstain from any sort of action whatsoever which may aggravate or extend the dispute.

Article 32

1. This Convention shall remain applicable as between the Parties thereto, even though a third State, whether a Party to the Convention or not, has an interest in the dispute.

2. In the procedure of conciliation the parties may agree to invite such a third State to intervene.

Article 33

1. In judicial or arbitral procedure, if a third State should consider that its legitimate interests are involved, it may submit to the International Court of Justice or to the Arbitral Tribunal a request to intervene as a third party.

2. It will be for the Court or the Tribunal to decide upon this request.

Article 34

1. On depositing its instrument of ratification, any one of the High Contracting Parties may declare that it will not be bound by:

(a) Chapter III relating to arbitration; or

(b) Chapters II and III relating to conciliation and arbitration.

2. Si une décision est intervenue dans l'ordre interne, il ne pourra plus être recouru aux procédures prévues par la présente Convention après l'expiration d'un délai de 5 ans à partir de ladite décision.

Article 30

Si l'exécution d'une sentence judiciaire ou arbitrale se heurtait à une décision prise ou à une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité de l'une des parties en litige, et si le droit interne de ladite partie ne permettait pas ou ne permettrait qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la Cour ou le tribunal arbitral accordera, s'il y a lieu, à la partie lésée, une satisfaction équitable.

Article 31

1. Dans tous les cas où le différend fait l'objet d'une procédure judiciaire ou arbitrale, notamment si la question au sujet de laquelle les parties sont divisées résulte d'actes déjà effectués, ou sur le point de l'être, la Cour internationale de Justice, statuant conformément à l'article 41 de son Statut, ou le tribunal arbitral indiquera, dans le plus bref délai possible, quelles mesures provisoires doivent être prises. Les parties en litige seront tenues de s'y conformer.

2. Si une commission de conciliation se trouve saisie du différend, elle pourra recommander aux parties les mesures provisoires qu'elle estimera utiles.

3. Les parties s'abstiendront de toute mesure susceptible d'avoir une répercussion préjudiciable à l'exécution de la décision judiciaire ou arbitrale ou aux arrangements proposés par la commission de conciliation et, en général, ne procéderont à aucun acte de quelque nature qu'il soit suceptible d'aggraver ou d'étendre le différend.

Article 32

1. La présente Convention demeure applicable entre les parties encore qu'un Etat tiers, partie ou non à la Convention, ait un intérêt dans le différend.

2. Dans la procédure de conciliation, les parties pourront, d'un commun accord, inviter un Etat tiers.

Article 33

1. Dans la procédure judiciaire ou arbitrale, si un Etat tiers estime que, dans un différend, ses intérêts légitimes sont en cause, il peut adresser à la Cour internationale de Justice ou au tribunal arbitral une requête aux fins d'intervention.

2. La Cour ou le tribunal décide.

Article 34

1. Chacune des Hautes Parties Contractantes peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, déclarer que son acceptation ne s'étend pas:

(a) au chapitre III relatif à l'arbitrage; ou

(b) aux chapitres II et III relatifs à la conciliation et à l'arbitrage.

2. A High Contracting Party may only benefit from those provisions of this Convention by which it is itself bound.

Article 35

1. The High Contracting Parties may only make reservations which exclude from the application of this Convention disputes concerning particular cases or clearly specified special matters, such as territorial status, or disputes falling within clearly defined categories. If one of the High Contracting Parties has made a reservation, the other Parties may enforce the same reservation in regard to that Party.

2. Any reservation made shall, unless otherwise expressly stated, be deemed not to apply to the procedure of conciliation.

3. Except as provided in paragraph 4 of this Article, any reservations must be made at the time of depositing instruments of ratification of the Convention.

4. If a High Contracting Party accepts the compulsory jurisdiction of the International Court of Justice under paragraph 2 of Article 36 of the Statute of the said Court, subject to reservations, or amends any such reservations, that High Contracting Party may by a simple declaration, and subject to the provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article, make the same reservations to this Convention. Such reservations shall not release the High Contracting Party concerned from its obligations under this Convention in respect of disputes relating to facts or situations prior to the date of the declaration by which they are made. Such disputes shall, however, be submitted to the appropriate procedure under the terms of this Convention within a period of one year from the said date.

Article 36

A Party which is bound by only part of this Convention, or which has made reservations, may at any time, by a simple declaration, either extend the scope of its obligations or abandon all or part of its reservations.

Article 37

The declarations provided for in paragraph 4 of Article 35 and in Article 36 shall be addressed to the Secretary-General of the Council of Europe, who shall transmit copies to each of the other High Contracting Parties.

Article 38

1. Disputes relating to the interpretation or application of this Convention, including those concerning the classification of disputes and the scope of reservations, shall be submitted to the International Court of Justice. However, an objection concerning the obligation of a High Contracting Party to submit a particular dispute to arbitration can only be submitted to the Court within a period of three months after the notification by one party to the other of its intention to resort to arbitration. Any such objection made after that period shall

2. Une Haute Partie Contractante ne pourra se prévaloir des dispositions de la présente Convention qu'elle n'aurait pas acceptées elle-même.

Article 35

1. Chaque Haute Partie Contractante ne pourra formuler d'autres réserves que celles tendant à exclure de l'application de la présente Convention les différends portant sur des affaires déterminées ou des matières spéciales nettement définies, telles que le statut territorial, ou rentrant dans des catégories bien precisées. Si une Haute Partie Contractante a formulé de telles réserves, les autres parties pourront se prévaloir vis-à-vis d'elle des mêmes réserves.

2. Les réserves qu'une partie aurait formulées seront, sauf mention expresse, comprises comme ne s'étendant pas à la procédure de conciliation.

3. Sauf dans le cas prévu à l'alinéa 4 de cet article, toute réserve devra être formulée au moment du dépôt de l'instrument de ratification de la présente Convention.

4. Si une Haute Partie Contractante accepte la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice conformément au paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de ladite Cour en formulant des réserves, ou si elle amende lesdites réserves, cette Haute Partie Contractante peut, au moyen d'une simple déclaration et sous réserve des dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article, formuler les mêmes réserves à la présente Convention. Ces réserves ne délieront pas la Haute Partie Contractante intéressée des engagements découlant de la présente Convention en ce qui concerne les différends relatifs à des situations ou des faits antérieurs à la date de la déclaration par laquelle elle formule ces réserves. Toutefois, ces différends devront être soumis aux procédures applicables aux termes de la présente Convention dans le délai d'un an à partir de la date susdite.

Article 36

Toute Partie dont l'acceptation de la présente Convention n'aura été que partielle ou subordonnée à des réserves pourra, à tout moment, au moyen d'une simple déclaration, soit étendre la portée de son acceptation, soit renoncer à tout ou partie de ses réserves.

Article 37

Les déclarations prévues à l'article 35, alinéa 4, et à l'article 36 sont remises au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe qui en transmet copie aux Parties Contractantes.

Article 38

1. Les différends relatifs à l'interpretation ou à l'application de la présente Convention, y compris ceux relatifs à la qualification des litiges et à la portée des réserves éventuelles, seront soumis à la Cour internationale de Justice. Toutefois, aucune contestation portant sur la question de savoir si, dans un cas déterminé, une Haute Partie Contractante est ou non obligée de soumettre un différend à la procédure arbitrale, ne peut être soumise à la Cour après un délai de trois mois à partir de la notification par une partie à l'autre de son

be decided upon by the arbitral tribunal. The decision of the Court shall be binding on the body dealing with the dispute.

2. Recourse to the International Court of Justice in accordance with the above provisions shall have the effect of suspending the conciliation or arbitration proceedings concerned until the decision of the Court is known.

intention de recourir à la procédure arbitrale. Passé ce délai, une telle contestation sera de la compétence du tribunale arbitral. La décision de la Cour lie les instances saisie du différend.

2. Le recours à la Cour internationale de Justice prévu ci-dessus a pour effet de suspendre la procédure de conciliation ou la procédure arbitrale qui en a fait l'objet jusqu'à décision à intervenir.

Article 39

1. Each of the High Contracting Parties shall comply with the decision of the International Court of Justice or the award of the Arbitral Tribunal in any dispute to wich it is a party.

2. If one of the parties to a dispute fails to carry out its obligations under a decision of the International Court of Justice or an award of the Arbitral Tribunal, the other party to the dispute may appeal to the Committee of Ministers of the Council of Europe. Should it deem necessary, the latter, acting by a two-thirds majority of the representatives entitled to sit on the Committee, may make recommendations with a view to ensuring compliance with the said decision or award.

Article 39

1. Chacune des Hautes Parties Contractantes se conformera à l'arrêt de la Cour internationale de Justice ou à la sentence du tribunal arbitral dans tout litige auquel elle est partie.

2. Si une partie à un litige ne satisfait pas aux obligations qui lui incombent en vertu d'un arrêt rendu par la Cour internationale de Justice ou d'une sentence rendue par le tribunal arbitral, l'autre partie peut recourir au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe et celui-ci, s'il le juge nécessaire, peut, par un vote à la majorité des deux tiers des représentants ayant le droit de siéger au Comité, faire des recommandations en vue d'assurer l'exécution de l'arrêt ou de la sentence.

Article 40

1. This Convention may be denounced by a High Contracting Party only after the conclusion of a period of five years from the date of its entry into force for the Party in question. Such denunciation shall be subject to six months' notice, which shall be communicated to the Secretary-General of the Council of Europe, who shall inform the other Contracting Parties.

2. Denunciation shall not release the High Contracting Party concerned from its obligations under this Convention in respect of disputes relating to facts or situations prior to the date of the notice referred to in the preceding paragraph. Such dispute shall, however, be submitted to the appropriate procedure under the terms of this Convention within a period of one year from the said date.

3. Subject to the same conditions, any High Contracting Party which ceases to be a Member of the Council of Europe shall cease to be a party to this Convention within a period of one year from the said date.

Article 40

1. Une Haute Partie Contractante ne peut dénoncer la présente Convention qu'après l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la Convention à son égard et moyennant un préavis de six mois, donné par une notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, qui en informe les autres Parties Contractantes.

2. Cette dénonciation ne peut avoir pour effet de délier la Haute Partie Contractante intéressée des engagements découlant de la présente Convention en ce qui concerne les différends relatifs à des situations ou à des faits antérieurs à la date de la notification du préavis visé à l'alinea 1. Toutefois, ces différends devront être soumis aux procédures applicables aux termes de la présente Convention dans le délai d'un an à partir de la date susdite.

3. Sous la même réserve cesserait d'être partie à la présente Convention toute Haute Partie Contractante qui cesserait d'être Membre du Conseil de l'Europe dans le délai d'un an à partir de la date susdite.

Article 41

1. This Convention shall be open for signature by the Members of the Council of Europe. It shall be ratified. Instruments of ratification shall be deposited with the Secretary-General of the Council of Europe.

2. This Convention shall enter into force on the date of the deposit of the second instrument of ratification.

3. As regards any signatory ratifying subsequently, the Convention shall enter into force on the date of the deposit of its instrument of ratification.

4. The Secretary General of the Council of Europe shall notify all the Members of the Council of Europe of the entry into force of the Convention, the names of the High Contracting Parties who have ratified it and the deposit of all instruments of ratification which may be effected subsequently.

Article 41

1. La présente Convention est ouverte à la signature des Membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2. La présente Convention entrera en vigueur à la date du dépôt du deuxième instrument de ratification.

3. Pour tout signataire qui la ratifiera ultérieurement, la Convention entrera en vigueur à la date du dépôt de son instrument de ratification.

4. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera à tous les Membres du Conseil l'entrée en vigueur de la Convention, les noms des Hautes Parties Contractantes qui l'auront ratifiée, ainsi que le dépôt de tout instrument de ratification intervenu ultérieurement.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed the present Convention.

Done at Strasbourg, this 29th day of April 1957, in English and French, both texts being equally authoritative, in a single copy which shall remain deposited in the Archives of the Council of Europe. The Secretary-General shall transmit certified copies to each of the Signatories.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Strasbourg, le 29 april 1957, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général en communiquera des copies certifiées conformes à tous les signataires.

For the Government of the Republic of Austria: *Pour le Gouvernement de la République d'Autriche:*

For the Government of the Kingdom of Belgium: *Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique:*

P.-H. SPAAK

For the Government of the Kingdom of Denmark: *Pour le Gouvernement du Royaume de Danemark:*

Ernst CHRISTIANSEN

For the Government of the French Republic: *Pour le Gouvernement de la République française:*

Pierre de FÉLICE

For the Government of the Federal Republic of Germany: *Pour le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne:*

HALLSTEIN

For the Government of the Kingdom of Greece: *Pour le Gouvernement du Royaume de Grèce:*

AVEROFF TOSSIZZA

For the Government of the Icelandic Republic: *Pour le Gouvernement de la République islandaise:*

Gudm. J. GUDMUUNDSSON

For the Government of Ireland: *Pour le Gouvernement de l'Irlande:*

Prôinsias MAC AOGÁIN

For the Government of the Italian Republic: *Pour le Gouvernement de la République italienne:*

G. MARTINO

For the Government of the Grand Duchy of Luxembourg *Pour le Gouvernement du Grand Duché de Luxembourg:*

BECH

For the Government of the Kingdom of the Netherlands: *Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas:*

J. LUNS

For the Government of the Kingdom of Norway: *Pour le Gouvernement du Royaume de Norvège:*

Halvard LANGE

For the Government of the Kingdom of Sweden: *Pour le Gouvernement du Royaume de Suède:*

Östen UNDÉN

For the Government of the Turkish Republic: *Pour le Gouvernement de la République turque:*

For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland: *Pour le Gouvernement du Royaume Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:*

W. D. ORMSBY GORE

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri

PELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1958, n. 412.

Proroga al 15 giugno 1962 della durata del Consorzio Cooperative Lavoratori Edili « Co.C.L.E. », con sede in Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 giugno 1909, n. 422, ed il regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, emanato in esecuzione di essa;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, con il quale fu costituito il Consorzio delle cooperative fra lavoratori edili « Co.C.L.E. » con sede in Napoli, e ne fu approvato lo statuto organico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1951, n. 1828, con il quale si approvano alcune modificazioni apportate allo statuto suddetto;

Vista la deliberazione dell'assemblea straordinaria dei delegati del Consorzio citato, in data 15 giugno 1957, concernente la proroga, fino al 15 giugno 1962, del termine stabilito per la durata del Consorzio medesimo;

Vista l'istanza in data 1° luglio 1957, con la quale il Consorzio chiede l'approvazione della proroga suddetta;

Udito, in via d'urgenza, il parere del Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lettera *b*) del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La durata del Consorzio Cooperative Lavoratori Edili « Co.C.L.E. » con sede in Napoli, è prorogata fino al 15 giugno 1962 (quindici giugno millenovecentosessantadue) giusta deliberazione dell'assemblea straordinaria dei delegati del Consorzio stesso in data 15 giugno 1957.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1958

GRONCHI

GUI — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1958
Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 53. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1958, n. 413.

Norme per il riordinamento dei ruoli organici del Corpo delle miniere.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto 10 maggio 1943, n. 482, il decreto-legge 8 maggio 1948, n. 868, le leggi 4 gennaio 1951, n. 2, e 4 novembre 1951, n. 1303, concernente i ruoli organici del Corpo delle miniere;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, concernente l'ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6, concernente la ricerca e la coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto l'art. 48 della menzionata legge, con il quale il Governo della Repubblica è delegato a procedere al riordinamento dei ruoli organici del Corpo delle miniere;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1957, n. 300, concernente il trattamento economico del direttore dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi;

Ritenuta la necessità di adeguare i ruoli organici del Corpo delle miniere alle effettive esigenze di servizio secondo le attribuzioni conferite alla Direzione generale delle miniere ed agli uffici dipendenti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'industria e per il commercio e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il direttore dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi istituito ai sensi dell'art. 40 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, è inquadrato nel ruolo del Corpo delle miniere, di cui all'allegato quadro 1, con il coefficiente di stipendio 670, stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1957, n. 300.

Art. 2.

I quadri D-16/*a*, C-34/*a*, E-54 e P.A.-74, allegati al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, limitatamente alle parti concernenti i ruoli organici del Corpo delle miniere, sono sostituiti dai quadri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 allegati al presente decreto, firmati dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai Ministri per l'industria e per il commercio e per il tesoro.

Art. 3.

La nomina in prova a ispettore aggiunto del ruolo minerario ispettivo di cui all'annesso quadro 5, si consegue mediante pubblico concorso per esame al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani provvisti della laurea in legge o in economia e commercio e degli altri requisiti stabiliti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 4.

Gli ispettori generali del ruolo tecnico del Corpo delle miniere possono essere destinati ad una sede periferica con incarichi ispettivi.

Art. 5.

Nella prima attuazione del presente decreto, le promozioni da conferire per merito comparativo alle qualifiche di ingegnere capo od equiparato sono effettuate entro tre mesi dalla data della entrata in vigore del decreto medesimo.

Art. 6.

Nella prima attuazione del presente decreto e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, due posti di ispettore capo e due posti di ispettore superiore del ruolo ispettivo minerario,

di cui all'allegato quadro 5, possono essere conferiti mediante concorsi per titoli. A detti concorsi possono partecipare rispettivamente i direttori di divisione ed i direttori di sezione della carriera direttiva della Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio.

Gli impiegati della carriera direttiva di cui al precedente comma, che verranno collocati nel predetto ruolo ispettivo minerario, conservano l'anzianità maturata nel ruolo di provenienza.

Art. 7.

Nella prima attuazione del presente decreto, tre posti di agente tecnico preparatore della carriera ausiliaria del Corpo delle miniere, di cui all'allegato quadro 10, possono essere conferiti, mediante concorso per titoli, da bandire entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, agli appartenenti ai ruoli speciali transitori ed ai ruoli aggiunti del personale degli agenti tecnici delle carriere ausiliarie dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio, che abbiano almeno una anzianità complessiva di anni sei.

Ferme restando le disposizioni contenute nell'art. 194 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, le promozioni ad agente tecnico preparatore capo non possono essere conferite prima di due anni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 8.

La pianta organica del personale salariato di ruolo del Corpo delle miniere è fissata, per ciascun gruppo e categoria, con il quadro 11 allegato al presente decreto.

Al personale salariato di ruolo si applicano le norme previste sullo stato giuridico e sul trattamento economico per i salariati dello Stato.

L'assunzione dei salariati di ruolo, il passaggio dei medesimi alla categoria superiore, la nomina dei capi operai, l'importo e le relative variazioni del salario o della paga, nonchè la cessazione dal servizio sono disposti con decreto Ministeriale, con la osservanza delle norme contenute nella legge 26 febbraio 1952, n. 67.

Le Commissioni esaminatrici, di cui alla citata legge n. 67, sono composte da un presidente e da altri quattro membri scelti tra gli impiegati della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata; le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato della carriera direttiva o di concetto con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe o di segretario.

Nel bando di concorso saranno stabiliti i criteri di valutazione e le sedi alle quali verranno assegnati i vincitori.

Art. 9.

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli, di cui ai precedenti articoli 6 e 7, sono composte dal direttore generale delle Miniere e da due ispettori generali del Ministero dell'industria e commercio.

Art. 10.

Le promozioni conferite in dipendenza dell'attuazione del presente decreto non potranno avere decorrenza anteriore al 1° luglio 1958.

I posti che dopo la prima attuazione del presente decreto risultino vacanti nella qualifica iniziale delle singole carriere, potranno essere ricoperti, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, posteriormente al 30 giugno 1958.

Art. 11.

Per quanto non è disposto nel presente decreto, si applicano le norme contenute nel regio decreto 10 maggio 1943, n. 482 e nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1958

GRONCHI

ZOLI — GAVA — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti con riserva — in conformità della deliberazione delle Sezioni riunite in data 21 aprile 1958 — *addì* 22 *aprile* 1958, *registro n.* 112, *foglio n.* 51 — RELLEVA.

QUADRO 1

CORPO DELLE MINIERE

Ruolo dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi

CARRIERA DIRETTIVA

Qualifica	Numero dei posti
Direttore dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi (coeff. 670)	1

Visto, *il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ZOLI

Visto, *il Ministro per l'industria e per il commercio*
GAVA

Visto, *il Ministro per il tesoro*
MEDICI

QUADRO 2

CORPO DELLE MINIERE

Ruolo tecnico

CARRIERA DIRETTIVA

Qualifica	Numero dei posti
Ispettori generali (coeff. 670)	8
Ingegneri capi (coeff. 500)	24
Ingegneri superiori (coeff. 402)	30
Ingegneri principali (coeff. 325)	40
Ingegneri (coeff. 271)	56
	158

Visto, *il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ZOLI

Visto, *il Ministro per l'industria e per il commercio*
GAVA

Visto, *il Ministro per il tesoro*
MEDICI

QUADRO 3

CORPO DELLE MINIERE

Ruolo del servizio geologico

CARRIERA DIRETTIVA

Qualifica	Numero dei posti
Ispettori generali (coeff. 670)	1
Geologi capi (coeff. 500)	5
Geologi superiori (coeff. 402)	7
Geologi principali (coeff. 325)	9
Geologi (coeff. 271) / Vice geologi (coeff. 229)	11
	33

Visto, *il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ZOLI
Visto, *il Ministro per l'industria e per il commercio*
GAVA
Visto, *il Ministro per il tesoro*
MEDICI

QUADRO 4

CORPO DELLE MINIERE

Ruolo del servizio chimico

CARRIERA DIRETTIVA

Qualifica	Numero dei posti
Ispettori generali (coeff. 670)	1
Chimici capi (coeff. 500)	3
Chimici superiori (coeff. 402)	4
Chimici principali (coeff. 325)	5
Chimici (coeff. 271)	6
	19

Visto, *il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ZOLI
Visto, *il Ministro per l'industria e per il commercio*
GAVA
Visto, *il Ministro per il tesoro*
MEDICI

QUADRO 5

CORPO DELLE MINIERE

Ruolo ispettivo minerario

CARRIERA DIRETTIVA

Qualifica	Numero dei posti
Ispettori generali (coeff. 670)	2
Ispettori capi (coeff. 500)	4
Ispettori superiori (coeff. 402)	6
Ispettori principali (coeff. 325)	8
Ispettori (coeff. 271) / Ispettori aggiunti (coeff. 229)	12
	32

Visto, *il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ZOLI
Visto, *il Ministro per l'industria e per il commercio*
GAVA
Visto, *il Ministro per il tesoro*
MEDICI

QUADRO 6

CORPO DELLE MINIERE

Ruolo tecnico

CARRIERA DI CONCETTO

Qualifica	Numero dei posti
Periti capi (coeff. 500)	6
Periti superiori (coeff. 402)	13
Periti principali (coeff. 325)	23
Periti (coeff. 271)	40
Periti aggiunti (coeff. 229) / Vice periti (coeff. 202)	50
	132

Visto, *il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ZOLI
Visto, *il Ministro per l'industria e per il commercio*
GAVA
Visto, *il Ministro per il tesoro*
MEDICI

QUADRO 7

CORPO DELLE MINIERE

Ruolo amministrativo

CARRIERA DI CONCETTO

Qualifica	Numero dei posti
Segretari capi (coeff. 500)	4
Segretari superiori (coeff. 402)	6
Primi segretari (coeff. 325)	9
Segretari (coeff. 271)	10
Segretari aggiunti (coeff. 229) / Vice segretari (coeff. 202)	18
	47

Visto, *il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ZOLI
Visto, *il Ministro per l'industria e per il commercio*
GAVA
Visto, *il Ministro per il tesoro*
MEDICI

QUADRO 8

CORPO DELLE MINIERE

Ruolo del personale della carriera esecutiva

Qualifica	Numero dei posti
Assistenti capi (coeff. 271)	7
Primi assistenti (coeff. 229)	18
Assistenti (coeff. 202)	28
Assistenti aggiunti (coeff. 180) / Aiuto assistenti (coeff. 157)	52
	105

Visto, *il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ZOLI
Visto, *il Ministro per l'industria e per il commercio*
GAVA
Visto, *il Ministro per il tesoro*
MEDICI

QUADRO 9

CORPO DELLE MINIERE

Ruolo del personale addetto agli uffici della carriera ausiliaria

Qualifica	Numero dei posti
Commessi (coeff. 173)	2
Uscieri capi (coeff. 159)	20
Uscieri (coeff. 151)	37
Inservienti (coeff 142)	
	59

Visto, *il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ZOLI

Visto, *il Ministro per l'industria e per il commercio*
GAVA

Visto, *il Ministro per il tesoro*
MEDICI

QUADRO 10

CORPO DELLE MINIERE

Ruolo del personale degli agenti tecnici preparatori della carriera ausiliaria

Qualifica	Numero dei posti
Agenti tecnici preparatori capi (coeff. 173)	2
Agenti tecnici preparatori (coeff. 159)	8
	10

Visto, *il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ZOLI

Visto, *il Ministro per l'industria e per il commercio*
GAVA

Visto, *il Ministro per il tesoro*
MEDICI

QUADRO 11

CORPO DELLE MINIERE

Ruolo dei salariati

OPERAI PERMANENTI

Qualifica	Numero dei posti
Capi operai (coeff. 193)	5
Operai specializzati 1ª categoria (coeff. 167)	10
Operai qualificati (coeff. 157)	11
	26

Visto, *il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ZOLI

Visto, *il Ministro per l'industria e per il commercio*
GAVA

Visto, *il Ministro per il tesoro*
MEDICI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1958, n. 414.

Modificazioni del riparto dei posti di professore di ruolo delle Facoltà di giurisprudenza e di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 63 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Riconosciuta l'opportunità di modificare, per esigenze didattiche, il riparto dei posti di professore di ruolo assegnati, ai sensi della tabella *D* annessa al predetto testo unico e successive modificazioni, alle Facoltà di giurisprudenza e di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Torino;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Con effetto dall'anno accademico 1958 59, il ruolo organico dei posti di professore di ruolo delle Facoltà di giurisprudenza e di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Torino è stabilito come appresso:

Facoltà di giurisprudenza: posti di ruolo n. 14;

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali: posti di ruolo n. 18.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1958

GRONCHI

MORO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1958
Atti del Governo, registro n. 112, foglio n 58. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1958, n. 415.

Soppressione del tronco ferroviario Giulianello-Priverno a scartamento ordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 386;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598;

Considerato che, con decreto del Ministro per i trasporti del 14 marzo 1956, n. 3475, sulla linea ferroviaria Velletri-Priverno il servizio ferroviario è stato totalmente sostituito con servizio automobilistico, ai sensi dell'art. 1 del citato regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575, eccezione fatta per il tratto Velletri-Giulianello, che viene usato come raccordo per il trasporto delle merci;

Ritenuta l'opportunità di sopprimere il tronco Giulianello-Priverno;

Udito il parere del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti;

Decreta:

E' soppresso il tronco ferroviario Giulianello-Priverno a scartamento ordinario.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — ANGELINI

Visto, *il Guardasigilli* · GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1958
Atti del Governo, registro n. 112, *foglio n.* 55. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1958, n. 416.

Soppressione del tronco ferroviario Lariano-Colleferro a scartamento ordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 386;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598;
Considerato che, con decreto del Ministro per i trasporti del 14 marzo 1956, n. 3472, sulla linea ferroviaria Velletri-Colleferro il servizio ferroviario è stato soppresso e sostituito con servizio automobilistico, ai sensi dell'art. 1 del citato regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575, eccezione fatta per il tratto di linea Velletri-Lariano che viene usato come raccordo per i trasporti merci;
Ritenuta l'opportunità di sopprimere il tronco Lariano-Colleferro;
Udito il parere del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti;

Decreta:

E' soppresso il tronco ferroviario Lariano-Colleferro a scartamento ordinario.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — ANGELINI

Visto, *il Guardasigilli*. GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1958
Atti del Governo, registro n. 112, *foglio n.* 59. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1958, n. 417.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Salerno all'acquisto di un fondo adibito a vivaio specializzato di fruttiferi e viti americane.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000 e con regio decreto legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;
Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;
Vista la deliberazione n. 968/886 del 22 dicembre 1957, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Salerno ha stabilito di acquistare il fondo denominato « Starza di Pandola » adibito a vivaio specializzato di fruttiferi e viti americane;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Salerno è autorizzata ad acquistare dal Ministero del tesoro - Ufficio liquidazioni per l'Ente economico della viticoltura, il fondo denominato « Starza di Pandola » della superficie di ettari 2.71.40, sito in comune di Fisciano (Salerno) alle condizioni previste nella deliberazione n. 968/886 del 22 dicembre 1957.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1958

GRONCHI

GAVA

Visto, *il Guardasigilli* · GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1958
Atti del Governo, registro n. 112, *foglio n.* 56. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1958, n. 418.

Estinzione del Consorzio tra i comuni di Milano e di Monza e la Società Umanitaria, istituito ed eretto in ente morale con regio decreto 29 dicembre 1921, n. 2029.

N. 418. Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il Consorzio tra i comuni di Milano e di Monza e la Società Umanitaria, istituito ed eretto in ente morale con regio decreto 29 dicembre 1921, n. 2029, si dichiara estinto.

Visto, *il Guardasigilli* · GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1958
Atti del Governo, registro n. 112, *foglio n.* 34. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1958, n. 419.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine Addolorata, in Pignataro Maggiore (Caserta).

N. 419. Decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Calvi e Teano in data 1° luglio 1946, integrato con postilla senza data e con dichiarazione del 16 novembre 1956, relativo alla erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine Addolorata, in Pignataro Maggiore (Caserta).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1958
Atti del Governo, registro n. 111, *foglio n.* 187. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1958, n. 420.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia del Cuore Immacolato di Maria, in rione Tempio del comune di Barletta (Bari).

N. 420. Decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trani, Nazareth e Barletta in data 22 agosto 1956, integrato con postilla del 15 settembre 1957 e con dichiarazione in data 15 aprile 1957, relativo alla erezione della parrocchia del Cuore Immacolato di Maria, in rione Tempio del comune di Barletta (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1958
Atti del Governo, registro n. 111, *foglio n.* 188. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1958, n. 421.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex conventuale parrocchiale di Santa Maria degli Angeli, con sede in Ronciglione (Viterbo).

N. 421. Decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa ex conventuale parrocchiale di Santa Maria degli Angeli, con sede in Ronciglione (Viterbo).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1958
Atti del Governo, registro n. 111, *foglio n.* 189. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1958, n. 422.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine Addolorata nel comune di Verona.

N. 422. Decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Verona in data 2 febbraio 1957, integrato con dichiarazioni del 9 febbraio e 16 aprile stesso anno, relativo alla erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine Addolorata nel comune di Verona.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1958
Atti del Governo, registro n. 111, *foglio n.* 191. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1958, n. 423.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Santa Maria della Vittoria, detta della « B. M. V. del Santissimo Rosario », in comune di Volpago del Montello (Treviso).

N. 423. Decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Treviso in data 24 giugno 1940, integrato con postilla del 10 giugno 1957, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria della Vittoria, detta della « B. M. V del Santissimo Rosario », in comune di Volpago del Montello (Treviso) e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede dell'anzidetta parrocchia.

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1958
Atti del Governo, registro n. 111, *foglio n.* 190. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1958, n. 424.

Autorizzazione all'Associazione nazionale vittime civili di guerra ad acquistare un immobile sito in Portonovo di Ancona, frazione Poggio.

N. 424. Decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1958, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Associazione nazionale vittime civili di guerra viene autorizzata ad acquistare un immobile sito in Portonovo di Ancona, frazione Poggio.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1958
Atti del Governo, registro n. 112, *foglio n.* 9. — DI PRETORO

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1958.

Avocazione al Ministro per il tesoro, e per esso all'Ufficio liquidazioni, delle attribuzioni concernenti la liquidazione dell'A.Ca.I. e devoluzione allo stesso Ufficio, nei confronti delle società collegate dell'A.Ca.I., delle facoltà di cui all'art. 6 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

IL MINISTRO PEL IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Visti gli articoli 2 e 6 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante disposizioni sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 12 dicembre 1954, n. 1178, recante disposizioni sulla soppressione della Azienda carboni italiani (A.Ca.I.) istituita con il regio decreto-legge 28 luglio 1935, n. 1406;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 1957, relativo alla devoluzione al Ministero delle partecipazioni statali di compiti ed attribuzioni già esercitati da altri Ministeri per quanto concerne le partecipazioni statali e le relative quote di partecipazione nell'Azienda carboni italiani (A.Ca.I.), in liquidazione;

Ritenuta l'opportunità, ai fini del più rapido corso delle operazioni di liquidazione, che tutte le facoltà

che competono allo Stato anche per le quote di partecipazione azionaria del suddetto ente, siano avocate al Ministro per il tesoro e, alle proprie dipendenze, all'Ufficio liquidazioni istituito ai sensi dell'art. 1 della citata legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Decreta:

Tutti i compiti e le attribuzioni concernenti la liquidazione dell'A.Ca.I. sono avocati al Ministro per il tesoro il quale eserciterà, altresì, le facoltà per le società collegate ai sensi dell'art. 6 della legge n. 1404.

Tali compiti e facoltà sono devoluti all'Ufficio liquidazioni di cui all'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 febbraio 1958

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Il Ministro per le partecipazioni statali
Bo

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1958
Registro n. 9 Tesoro, foglio n. 372 — FLAMMIA

(1923)

ORDINANZA MINISTERIALE 23 aprile 1958.

Nuove disposizioni e riapertura dei termini per la presentazione delle domande di dispensa dagli esami colloqui prescritti per la collocazione nei ruoli ordinari o per l'iscrizione nei ruoli transitori ordinari di insegnanti di ruolo speciale transitorio.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 12 agosto 1957, n. 799, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 10 settembre 1957;

Vista la legge 2 aprile 1958, n. 303, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 14 aprile 1958;

Vista la propria ordinanza 24 dicembre 1957, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 dell'11 febbraio 1958;

Ordina:

§ 1. — Per effetto dell'art. 1 della legge 2 aprile 1958, n. 303, sono dispensati dall'esame colloquio di cui agli articoli 3 e 5 della legge 12 agosto 1957, n. 799, anche i professori di ruolo speciale transitorio che abbiano compiuto favorevolmente il periodo di prova per il posto occupato con qualifiche non inferiori a «valente» e risultino forniti di titolo di abilitazione per esami o di titolo abilitante relativo alle materie costituenti la cattedra o l'insegnamento del ruolo transitorio ordinario cui aspirano. Hanno valore di abilitazione i titoli di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 1 del decreto Ministeriale 23 aprile 1958, con il quale è stato modificato il decreto Ministeriale 24 dicembre 1957, che indice l'esame colloquio.

§ 2. — Le domande di esonero dagli esami colloquio di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al precedente paragrafo, redatte nei modi indicati nel paragrafo 3 dell'ordinanza Ministeriale 24 dicembre 1957, devono pervenire, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* al Servizio ruoli speciali transitori o, per gli insegnanti di educazione fisica, al Servizio centrale dell'educazione fisica e sportiva del Ministero della pubblica istruzione. Alla domanda deve essere allegato il certificato di abilitazione conseguito per esami o il titolo abilitante relativo alla cattedra o all'insegnamento del ruolo transitorio ordinario cui si aspira.

Sono dispensati dal produrre l'istanza di cui sopra coloro che, in possesso di titolo di abilitazione per esami o di titolo abilitante relativo alle materie costituenti la cattedra o l'insegnamento del ruolo transitorio ordinario cui aspirano, abbiano già presentato domanda documentata di ammissione all'esame colloquio o di esonero dall'esame stesso, a seguito dell'emanazione del decreto Ministeriale 24 dicembre 1957 e della ordinanza Ministeriale in pari data, entrambi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 dell'11 febbraio 1958.

§ 3. — Restano ferme le disposizioni della richiamata ordinanza Ministeriale 24 dicembre 1957 che non siano incompatibili con quelle dei precedenti paragrafi.

Roma, addì 23 aprile 1958

Il Ministro: MORO

(2100)

ORDINANZA MINISTERIALE 23 aprile 1958

Estensione agli insegnanti non di ruolo orfani di guerra o vedove di guerra del beneficio della riduzione ad un triennio del servizio minimo richiesto per l'ammissione all'ispezione o alla prova ai fini del conseguimento dell'abilitazione didattica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440;

Vista la propria ordinanza 15 marzo 1958, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 marzo 1958, n. 74;

Vista la legge 2 aprile 1958, n. 305;

Ordina:

§ 1. — Il beneficio della riduzione a tre anni del periodo di servizio minimo richiesto per la partecipazione all'ispezione e alla prova ai fini del conseguimento dell'abilitazione didattica, previsto, dall'art. 7, comma primo, della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, a favore degli insegnanti non di ruolo degli istituti di istruzione media governativi, pareggiati o legalmente riconosciuti, mutilati ed invalidi di guerra, combattenti, reduci e partigiani, perseguitati politici e razziali, è esteso, per effetto della legge 2 aprile 1958, n. 305, agli insegnanti non di ruolo orfani di guerra o vedove di guerra.

§ 2. — Per gli insegnanti non di ruolo orfani o vedove di guerra di cui al precedente paragrafo il termine fissato per la presentazione delle domande nel 1° capoverso del paragrafo 5 dell'ordinanza Ministeriale 15 marzo 1958 è prorogata di giorni trenta.

§ 3. — Restano ferme le disposizioni contenute nella citata ordinanza anche per ciò che concerne la documentazione, da produrre in allegato alla domanda di ammissione all'ispezione e alla prova, che gli interessati dovranno tuttavia integrare con eventuali certificati, rilasciati a norma delle disposizioni vigenti, attestanti la qualità di orfano di guerra o di vedova di guerra.

Roma, addì 23 aprile 1958

p. *Il Ministro*: SCAGLIA

(2099)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Conferimento di diplomi al merito della redenzione sociale

Con decreto del Ministro Guardasigilli in data 8 febbraio 1958 sono stati conferiti i seguenti diplomi al merito della redenzione sociale alle persone appresso elencate, che si sono distinte nello svolgere opera per l'emenda, la rieducazione e la riabilitazione dei detenuti e dei minorenni traviati e per l'assistenza ai liberati dal carcere.

1° GRADO con facoltà di fregiarsi della medaglia d'oro:

1) Moro prof. dott. Aldo, Ministro per la pubblica istruzione;

2) Sigurani dott. Angelino, presidente di sezione di Corte di cassazione, Roma;

3) Giannattasio dott. Carlo, consigliere di Cassazione, Roma;

4) Giaccone prof. Emilio, commissario dell'Ente Nazionale per la Protezione Morale del Fanciullo, Roma;

5) De Menasce mons. Giovanni, direttore della Scuola di servizio sociale (E.N.S.I.S.S.), Roma;

6) Scevola comm. Giacomo, Pavia;

7) Scarzella Mazzocchi Elda, presidente del Villaggio della madre e del fanciullo, Milano.

2° GRADO con facoltà di fregiarsi della medaglia d'argento:

1) Colucci dott. Guido, presidente del Tribunale per i minorenni, Roma;

2) Mondio dott. Umberto, prefetto di Salerno;

3) Padoin dott. Francesco, procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, Firenze;

4) Tuttolomondo dott. Luigi, procuratore della Repubblica presso il Tribunale, Torino;

5) Botta dott. Vincenzo, procuratore della Repubblica presso il Tribunale, Salerno;

6) Santuccione dott. ing. Domenico, provveditore alle Opere pubbliche di L'Aquila;

7) Carbone dott. ing. Raffaele, provveditore alle Opere pubbliche per le Puglie, Bari;

8) Valerio dott. ing. Emilio, provveditore alle Opere pubbliche per la Campania, Napoli;

9) Reggiani dott. ing. Enrico, provveditore alle Opere pubbliche per il Lazio, Roma;

10) Odero Filippo, componente « Focolare De Amicis », Genova;

11) Blandaleone dott. Attilio, procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, Messina;

12) Martino dott. Carlo, sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Napoli;

13) Bassani ing. Luigi, amministratore della S.p.A. « Ticino », Varese;

14) Ponzi dott. Antonio, procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, Roma;

15) Sechi dott. Leonardo, procuratore della Repubblica presso il Tribunale, Varese;

16) Speciale dott. ing. Giacomo, ingegnere capo Genio civile, Napoli;

17) Sica ing. Gerardo, vice provveditore alle Opere pubbliche per il Lazio, Roma;

18) De Rosa dott. ing. Orlando, ingegnere capo sezione Ufficio genio civile, Roma;

19) Manfredonia dott. Antonio, vice provveditore alle Opere pubbliche per le Puglie, Bari;

20) De Riso dott. ing. Vittorio, ingegnere capo ufficio Genio civile, Bari;

21) Garofalo dott. Pasquale, procuratore della Repubblica presso il Tribunale, Palermo;

22) Riccomagno dott. Domenico, procuratore della Repubblica presso il Tribunale, Genova;

23) Crispo dott. Alfonso, procuratore della Repubblica presso il Tribunale, Sassari;

24) De Rossi dott. ing. Daniele, presidente S.p.A. Microtecnica, Torino;

25) Oberti dott. Armando, direttore delle attività assistenziali dell'Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo, Roma;

26) Renai dott. Enzo, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale, Firenze;

27) Bessi dott. Pietro, architetto, Firenze;

28) Tamburelli Cesira Elisabetta in Bessi, Firenze;

29) Strukeli Massimiliano, insegnante, Orvieto;

30) Freato dott. Sereno, segretario particolare di S. E. il Ministro Moro, Roma;

31) Ciacci Maria, direttrice dell'Istituto « Opere Ronconi Pennesi », Roma;

32) Renzi Guastalla dott.ssa Bianca, segretaria generale dell'Associazione rinascita sociale, Milano;

33) Biraghi dott. ing. Federico, provveditore alle Opere pubbliche per la Toscana, Firenze;

34) Micheli ing. Francesco, direttore provveditorato Istruzione tecnica, Milano;

35) Vallardi prof. Carlo, presidente patronato scolastico, Milano;

36) Radaelli Amelia ved. Locatelli, Milano.

3° GRADO con facoltà di fregiarsi della medaglia di bronzo:

1) Moratti Angelo, consigliere delegato R.A.S.I.O.M., Augusta;

2) Galli cav. Pietro, segretario del Consiglio di patronato, Pavia;

3) Suor Giorgina Maria al secolo Paroli Anna, superiora Istituto Buon Pastore, Genova;

4) Regalli dott. Vincenzo, direttore didattico, Massa;

5) Zingaretti dott. ing. Adelfo, ingegnere capo, dirigente l'Ufficio delle opere edilizie, Genio civile, Roma;

6) Vietri dott. ing. arch. Felice, ingegnere capo Sezione servizio generale Ufficio del genio civile, Roma;

7) Rendola ing. Homs, ingegnere capo dirigente il Servizio generale dell'Ufficio del genio civile, Roma;

8) Cavallero Guido, segretario del Consiglio di patronato, Lucca.

Con decreto del Ministro Guardasigilli in data 11 febbraio 1958 è stato conferito il diploma al merito della redenzione sociale alla persona appresso indicata che si è distinta nello svolgere opera per l'emenda, la rieducazione e la riabilitazione dei detenuti e dei minorenni traviati e per l'assistenza ai liberati dal carcere.

1° GRADO con facoltà di fregiarsi della medaglia d'oro:

Chiot mons. Giuseppe, arciprete priore di San Luca, Verona.

Con decreto del Ministro Guardasigilli in data 26 febbraio 1958 sono stati conferiti i seguenti diplomi al merito della redenzione sociale alle persone appresso elencate, che si sono distinte nello svolgere opera per l'emenda, la rieducazione e la riabilitazione dei detenuti e dei minorenni traviati e per l'assistenza ai liberati dal carcere.

1° GRADO con facoltà di fregiarsi della medaglia d'oro:

1) Ibba mons. Teobaldo, cappellano della Casa di lavoro di Tramariglio;

2) Ortensi don Remo, ex cappellano della Casa penale di Fossombrone.

(2118)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ampliamento del comprensorio del Consorzio di bonifica dell'Alta Val d'Agri

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 febbraio 1958, registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 1958, al registro n. 5, foglio n. 162, il comprensorio del Consorzio di bonifica dell'Alta Val d'Agri è stato ampliato mediante l'inclusione di alcune zone limitrofe all'attuale perimetro consortile.

(1971)

Costituzione del Consorzio di bonifica montana del Tesa-Rai e suoi affluenti

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 febbraio 1957, è stato costituito il Consorzio di bonifica montana del Tesa-Rai e suoi affluenti a norma dell'art. 16 della legge 27 luglio 1952, n. 991.

(1972)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Progetto di varianti al piano di ricostruzione di Mondragone

Con decreto Ministeriale 16 aprile 1958, n 2446, è stato approvato, previa decisione sulle opposizioni presentate e con le prescrizioni di cui alle premesse del decreto medesimo, un progetto di varianti al piano di ricostruzione di Mondragone vistato in una planimetria in scala 1:5000 e una in scala 1 2000

Per le opere previste nel progetto è stato assegnato lo stesso termine di validità del piano di ricostruzione originario di Mondragone, fissato all 8 ottobre 1960.

(1998)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministro per il commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agenzie di questa, con le seguenti circolari:

n. *A* - 60 del 1° aprile 1958, concernente l'accordo di pagamento con la Cecoslovacchia (n. 2),

n. *A* - 61 del 5 aprile 1958, concernente l'accordo di pagamento con Israele (n 2),

n. *A* - 62 del 9 aprile 1958, concernente l'accordo di pagamento con il Brasile (n. 9).

(2056)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale marittima proveniente da imbonimento di uno specchio acqueo nella laguna di Venezia.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 12 aprile 1958, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq 1710, proveniente da imbonimento di uno specchio acqueo nella laguna di Venezia, riportata in catasto al foglio n 17, mappale n 31/*b*, del comune di Venezia - sezione di Venezia.

(2119)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1957, registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 1958, registro n 12, foglio n 236, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto dall'insegnante non di ruolo prof Rossi Modica Rosa, in data 13 febbraio 1954, avverso la decisione 1° febbraio 1954 della Commissione provinciale dei ricorsi presso il Provveditorato agli studi di Genova, in materia di incarichi e supplenze.

(2120)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 96

Corso dei cambi del 28 aprile 1958 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,80	624,75	624,745	624,76	624,65	624,80	624,78	624,70	624,80	624,75
$ Can.	644,09	644 —	644 —	643,875	642,90	644,06	644,25	644,25	644,25	644,25
Fr. Sv. lib.	145,80	145,77	145,79	144,795	145,75	145,81	145,80	145,805	145,80	145,80
Kr. D.	90,19	90,21	90,22	90,24	90,25	90,19	90,24	90,20	90,21	90,20
Kr. N.	87,20	87,21	87,22	87,225	87,30	87,20	87,215	87,23	87,21	87,20
Kr. Sv.	120,32	120,30	120,35	120,37	120,30	120,33	120,33	120,32	120,35	120,30
Fol.	164,60	164,68	164,50	164,69	164,60	164,60	164,65	164,60	164,65	164,63
Fr. B.	12,50	12,51	12,5175	12,51625	12,50	12,51	12,5125	12,55	12,51	12,51
Fr. Fr.	147,84	148,12	148,06	147,11	147,95	147,82	148,08	147,50	148,07	148,10
Fr. Sv. acc.	142,56	142,58	142,50	142,61	142,57	142,56	142,60	142,55	142,57	142,58
Lst.	1745,16	1745,60	1745,50	1745,875	1745,625	1745,19	1745,75	1745 —	1745,40	1745,50
Dm occ	148,84	148,90	148,90	148,93	148,75	148,84	148,90	148,85	148,88	148,88
Scell. Aust.	24,03	24,03	24,03	24,05	24 —	24,03	24,0475	24,02	24,03	24,03

Media dei titoli del 28 aprile 1958

Titolo	
Rendita 3,50 % 1906	62,10
Id. 3,50 % 1902	59,60
Id 5 % 1935	97,80
Redimibile 3,50 % 1934	84,55
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	76,475
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,475
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	85,425
Id. 5 % 1936	97,35
Id. 5 % (Città di Trieste)	85,125
Id. 5 % (Beni Esteri)	84,15
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	100,375
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	99,325
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	98 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,85
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,075
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	95,525
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	95,35
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	95,375

Il Contabile del Portafoglio dello Stato ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 aprile 1958

Valuta	
1 Dollaro USA	624,77
1 Dollaro canadese	644,062
1 Franco svizzero lib.	145,797
1 Corona danese	90,24
1 Corona norvegese	87,22
1 Corona svedese	120,35
1 Fiorino olandese	164,685
1 Franco belga	12,514
100 Franchi francesi	148,095
1 Franco svizzero acc.	142,605
1 Lira sterlina	1745,812
1 Marco germanico	148,915
1 Scellino austriaco	24,049

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Sostituzione della Cassa di risparmio di Jesi nell'esercizio della filiale della Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana in Castelbellino (Ancona).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933,

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691,

Vista la deliberazione in data 24 aprile 1957 del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Jesi, relativa alla convenzione per la cessione in suo favore della filiale di Castelbellino della Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana,

Vista la deliberazione in data 9 luglio 1957 del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana, riguardante la suddetta convenzione,

Autorizza

la Cassa di risparmio di Jesi a sostituirsi alla Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana nell'esercizio della filiale di Castelbellino (Ancona), alle condizioni stabilite dalla convenzione stipulata dalle parti in data 7 marzo 1958, registrata in Jesi il 22 dello stesso mese ed anno, al n. 1280, vol. 129, atti pubblici.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 aprile 1958

Il Governatore: MENICHELLA

(1952)

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Lipari (Messina).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279,

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1952, n. 1133,

Visto il decreto in data 24 marzo 1958 del Presidente della Regione siciliana, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Lipari (Messina) e pone lo stesso in liquidazione;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione degli Organi di liquidazione;

Dispone:

Il rag. Salvatore Profilio di Antonino è nominato commissario liquidatore del Monte di credito su pegno di Lipari (Messina), ed i signori ing. Angelo La Rosa fu Filippo, professore Celestino Merlino di Cristofaro e Amerigo Di Lorenzo fu Giuseppe sono nominati membri del Comitato di sorveglianza del Monte medesimo, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 aprile 1958

Il Governatore: MENICHELLA

(1953)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso alla cattedra di fisica tecnica - Facoltà d'ingegneria nell'Università di Palermo

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592,

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238,

Vista la legge 27 luglio 1949, n. 449,

Visto il decreto Presidenziale 24 giugno 1954, n. 368

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678,

Sentita la Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione,

Decreta:

Art. 1.

E' bandito il seguente concorso a cattedra universitaria

1) *Fisica tecnica - Facoltà d'ingegneria nell'Università di Palermo.*

Art. 2.

Coloro che intendano partecipare al predetto concorso sono tenuti a farne domanda a questo Ministero (Direzione generale istruzione superiore - Divisione 1ª) entro il 31 luglio 1958.

Nella domanda, da redigersi in carta legale da L. 200, il candidato dovrà dichiarare, sotto la sua personale responsabilità:

1) il nome e il cognome,

2) la data e il luogo di nascita,

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di essere equiparato, a norma di legge, ai cittadini dello Stato in quanto italiano appartenente a Provincie geograficamente italiane, ovvero in quanto la equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di apposito decreto,

4) il Comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) di non aver riportato condanne penali, indicando, in caso contrario, quali condanne abbia riportato.

Nella domanda dovrà essere indicato il preciso domicilio che il candidato elegge ai fini del concorso. Ogni eventuale variazione di domicilio stesso dovrà essere tempestivamente comunicata.

Le domande dovranno essere firmate dai candidati. La firma sarà autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato. Per gli impiegati statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale i candidati prestano servizio.

La domanda dovrà essere corredata:

1) di qualsiasi documento che sia ritenuto utile ai fini del concorso;

2) delle notizie sull'operosità scientifica e sulla carriera didattica in sei copie,

3) di un elenco in sei copie di tutti i documenti e pubblicazioni che si presentano per il concorso.

Entro il termine suindicato, del 31 luglio 1958 i candidati devono far pervenire le pubblicazioni allegandovi un elenco in duplice copia, delle pubblicazioni medesime.

I candidati che si trovino all'estero potranno essere ammessi al concorso qualora presentino la domanda entro il termine del 31 luglio 1958, salvo a presentare le pubblicazioni entro il 31 agosto 1958.

Sui pacchi e sulle casse con cui vengono rimesse le pubblicazioni dovrà essere indicato il cognome e il nome del candidato, e il concorso al quale essi si riferiscono.

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati, intendonsi per lavori pubblicati soltanto quelli per i quali gli stampatori abbiano adempiuto agli obblighi prescritti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660.

Le pubblicazioni devono presentarsi possibilmente in sei copie

Non saranno ammessi al concorso coloro che faranno pervenire le domande dopo il termine del 31 luglio 1958, anche se le domande siano state presentate, in tempo utile, alle autorità locali o agli uffici postali e ferroviari ne saranno accettate, dopo il termine del 31 luglio 1958, le pubblicazioni.

Il termine per la presentazione delle domande e delle pubblicazioni non verrà, in alcun caso, prorogato

Non è consentito far riferimento a documenti o pubblicazioni che siano stati presentati presso altre Amministrazioni.

Art 3

I candidati che risulteranno inclusi nella terna dei vincitori del concorso bandito con il presente decreto riceveranno comunicazione diretta dal Ministero con lettera raccomandata

Nel termine di giorni trenta dalla data di comunicazione dell esito favorevole del concorso, i vincitori dovranno far pervenire a questo Ministero (Direzione generale istruzione superiore - Div 1ª) i seguenti documenti

1) estratto dell atto di nascita,

2) certificato comprovante che il vincitore è cittadino italiano Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtu di appositi decreti,

3) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziario,

4) certificato medico da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti ed imperfezioni che possano comunque influire sul rendimento del servizio,

5) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune nel quale il vincitore ha avuto la residenza nell ultimo triennio.

6) certificato da cui risulti che il vincitore gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a' termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso

I vincitori che hanno famiglia a carico dovranno, inoltre, presentare la copia dello stato di famiglia rilasciata dalle competenti autorità anagrafiche

I documenti predetti dovranno essere tutti conformi alle leggi sul bollo quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) devono essere inoltre di data non anteriore di oltre tre mesi rispetto alla data della comunicazione relativa all esito del concorso

Il vincitore che ricopra un posto di ruolo nell Amministrazione dello Stato e dispensato dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3), 5) e 6), deve, invece, presentare un certificato in carta bollata dell'autorità dalla quale dipende attestante che egli trovasi in attività di servizio, oltre al certificato di nascita ed allo stato di famiglia, se coniugato

Roma, addì 26 aprile 1958

Il Ministro MORO

ALLEGATO 4

Modello della domanda
(carta bollata da L 200)

Al Ministero della pubblica istruzione
Direzione generale istruzione superiore Divisione 1ª
ROMA

Il sottoscritto . . nato a
il . residente in via .
n. . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per la cattedra di « fisica tecnica » nell Università di Palermo

Ai sensi del decreto Presidenziale 24 giugno 1954, n 368, il sottoscritto dichiara·

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (1) .,

di non aver riportato condanne penali (2) .

Il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità, che quanto su affermato corrisponde a verità, e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le modalità stabilite nel decreto con il quale è stato bandito il concorso alla cattedra di « fisica tecnica » per l'anno 1958.

Il sottoscritto unisce alla presente domanda:

a) notizie, in sei copie, sull operosità scientifica e sulla carriera didattica,

b) elenco in sei copie, di tutti i documenti, ed elenco, in sei copie, delle pubblicazioni che, separatamente, vengono inviate al Ministero.

Roma, ...

Firma (3) . . . .
Indirizzo . . . .

(1) Indicare eventualmente i motivi della mancata iscrizione o cancellazione

(2) Indicare eventualmente le condanne penali che siano state riportate

(3) La firma deve essere autenticata a norma dell'art. 2 del bando di concorso.

(2150)

PREFETTURA DI TORINO

Graduatoria generale del concorso per la condotta medica unificata del comune di Cumiana

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TORINO

Visto il proprio decreto n 820 in data 4 aprile 1957 con il quale venne indetto il concorso per titoli per la condotta medica unificata del comune di Cumiana,

Vista la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice nonchè i verbali delle singole sedute

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n 281, e in particolare gli articoli 55 e 58,

Decreta

E' approvata la seguente graduatoria del concorso per titoli per la condotta medica unificata del comune di Cumiana

1 Ferrero dott Michelangelo,
2 Notarantonio dott Silio

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Torino e pubblicato per otto giorni consecutivi, all albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato

Torino, addì 31 marzo 1958

Il prefetto SAPORITI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TORINO

Visto il proprio decreto n 1238 di pari data con il quale è stata approvata la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso per titoli per la condotta medica unificata del comune di Cumiana,

Visti gli articoli 55, 56 e 58 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n 281,

Decreta:

Il dott Michelangelo Ferrero, primo in graduatoria, è dichiarato vincitore della condotta medica unificata del comune di Cumiana

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Torino e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Torino, addì 31 marzo 1958

Il prefetto · SAPORITI

(1915)

PREFETTURA DI MILANO

Graduatoria generale del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante presso il Consorzio di vigilanza igienica e profilassi del comune di Sant'Angelo Lodigiano ed uniti

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visto il proprio decreto n S 9267 del 30 dicembre 1956 col quale venne bandito il concorso, per titoli ed esami, a un posto di ufficiale sanitario vacante presso il Consorzio di vigilanza igienica e profilassi del comune di Sant'Angelo Lodigiano ed uniti vacante alla data del 30 novembre 1956,

Visti i verbali della Commissione giudicatrice nonchè la graduatoria formata dalla Commissione stessa per tre concorrenti dichiarati idonei,
Visto l'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281,

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei concorrenti che hanno conseguita l'idoneità nel concorso di cui alle premesse:

1. Cirillo dott. Francesco	punti	130,15	su 200
2. Semenza dott. Andrea	»	113,00	»
3. Limoli dott. Giuseppe	»	108,625	»

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Milano, addì 11 aprile 1958

Il prefetto: LIUTI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visto e richiamato in ogni sua parte il proprio decreto di pari data n. 2712 con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito la idoneità nel concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario presso il Consorzio di vigilanza igienica e profilassi del comune di Sant'Angelo Lodigiano ed uniti vacante alla data del 30 novembre 1956, bandito con decreto prefettizio n. S 9267 del 30 dicembre 1956,
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281,

Decreta:

Il dott. Francesco Cirillo è dichiarato vincitore del concorso di cui in premesse e nominato per un biennio in via di esperimento ufficiale sanitario del Consorzio di vigilanza igienica e profilassi del comune di Sant'Angelo Lodigiano ed uniti.

Il predetto sanitario dovrà assumere servizio entro quindici giorni dalla data in cui avrà avuto legale comunicazione del presente decreto che sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Il sindaco di Sant'Angelo Lodigiano, presidente del Consorzio, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Milano, addì 11 aprile 1958

Il prefetto: LIUTI

(2010)

PREFETTURA DI NOVARA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di medico igienista aggiunto presso il comune di Novara

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Visto il proprio decreto in data 28 giugno 1957, n. 7186 div. 3ª San., col quale fu bandito il concorso per un posto di medico igienista aggiunto presso il comune di Novara,
Vista la deliberazione in data 20 dicembre 1957, n. 469, del Consiglio comunale di Novara riguardante la costituzione della Commissione giudicatrice,
Visti i verbali della Commissione giudicatrice e riconosciutane la regolarità,
Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica,

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso ad un posto di medico igienista aggiunto presso il comune di Novara:

1. Romagnoli dott. Giuseppe	punti	150 —	su 200
2. Cirillo dott. Francesco	»	145,750	»
3. Tarantini dott. Francesco	»	142,125	»
4. Siliani dott.ssa Miranda	»	134,850	»
5. Marchionni dott. Roberto	»	130,750	»
6. Bellosta dott. Carlo	»	121,750	»

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia di Novara e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del comune di Novara.

Novara, addì 11 aprile 1958

Il prefetto: LIMONE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Visto il proprio decreto pari numero e data, col quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito la idoneità sul concorso per titoli ed esami ad un posto di medico igienista aggiunto presso il comune di Novara,
Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e le altre disposizioni di legge,

Decreta:

Il dott. Giuseppe Romagnoli è dichiarato vincitore del concorso di cui in narrativa.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia di Novara e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del comune di Novara.

Novara, addì 11 aprile 1958

Il prefetto: LIMONE

(1957)

PREFETTURA DI SASSARI

Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario capo direttore del pubblico macello del comune di Sassari

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SASSARI

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami al posto di veterinario capo, direttore del pubblico macello del comune di Sassari, bandito con decreto prefettizio n. 4804, del 16 febbraio 1957,
Ritenuto che detta Commissione ha proceduto all'espletamento del concorso ed alla formazione della graduatoria degli idonei in conformità delle vigenti disposizioni di legge ed alle rispettive istruzioni ministeriali,
Visti gli articoli 23, 65 e 81 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281,

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso per titoli ed esami al posto di veterinario capo, direttore del pubblico macello del comune di Sassari:

1. Tanda dott. Salvatore	punti	165,594	su 200
2. Palmas dott. Giuseppe	»	145,506	»

Il presente decreto verrà pubblicato a termini di legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel «Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna» e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del comune di Sassari.

Sassari, addì 18 marzo 1958

Il prefetto: DE MAGISTRIS

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SASSARI

Visto il proprio decreto n. 10421, in data odierna, con il quale viene approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei al concorso per titoli ed esami al posto di veterinario capo, direttore del pubblico macello del comune di Sassari bandito in data 16 febbraio 1957,
Visti gli articoli 24, 65 e 81 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281,

Decreta:

Il dott. Salvatore Tanda, primo classificato nel concorso di cui in epigrafe, è dichiarato vincitore del concorso per titoli ed esami al posto di veterinario capo, direttore del pubblico macello del comune di Sassari.

Il presente decreto verrà pubblicato a termini di legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel «Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna» e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del comune di Sassari.

Sassari, addì 18 marzo 1958

Il prefetto: DE MAGISTRIS

(1914)

PREFETTURA DI CAGLIARI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cagliari al 30 novembre 1956.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Visto il proprio decreto Div san 61026 del 10 luglio 1957, e successive modifiche, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto, vacanti nella provincia di Cagliari al 30 novembre 1956,

Visto l'art. 50 del regio decreto 11 marzo 1935, n 281, modificato dall'art 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n 854,

Visto l'art 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265, sostituito con l art 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cagliari al 30 novembre 1956, e costituita come appresso:

Presidente:

Tanzi comm. dott Manlio, vice prefetto

Membri:

Duce comm dott. Aldo, medico provinciale capo;

Aresu prof Mario, direttore della clinica medica universitaria,

Ligas prof. Alfonso, primario chirurgo degli Ospedali riuniti,

Addari dott Enrico, medico condotto scelto sulle terne proposte dai Comuni interessati

Segretario

Bullitta dott. Nicolò, consigliere di seconda classe presso l'Amministrazione civile dell'interno

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Cagliari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura.

Cagliari, addì 25 marzo 1958

Il prefetto: CAPPUCCIO

(1932)

PREFETTURA DI PAVIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Pavia al 30 novembre 1956.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Visto il proprio precedente decreto n. 7531 San del 15 gennaio 1957, col quale è stato indetto il concorso al posto di veterinario condotto vacante nella Provincia al 30 novembre 1956 (Consorzio veterinario di Casatisma);

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di veterinario condotto;

Viste le terne proposte rispettivamente dall'Ordine dei veterinari e dai Comuni consorziati interessati;

Visto l'art 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 47 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Pavia al 30 novembre 1956, è così costituita:

Presidente:

Cupaiuolo dott Nicola, vice prefetto vicario

Componenti:

Farina dott Alessandro, veterinario provinciale

Seren prof dott. Ennio, docente in clinica medica veterinaria,

Martini prof Igino, docente in igiene e polizia sanitaria veterinaria,

Omodei Salè dott Cesare, veterinario condotto

Segretario:

Romano dott Cristiano, consigliere di 2ª classe dell Amministrazione civile dell'interno

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all albo di questa Prefettura

Pavia, addì 28 marzo 1958

Il prefetto LORÈ

(1913)

PREFETTURA DI MATERA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Matera al 30 novembre 1957.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MATERA

Visto il decreto prefettizio n 40814 3/S del 30 dicembre 1957, con il quale è stato indetto pubblico concorso per i posti di sanitari condotti vacanti in Provincia al 30 novembre 1957,

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n 1265;

Visto l'art. 47 del regolamento 11 marzo 1935, n 281, modificato dall'art 13 del precitato decreto del Presidente della Repubblica n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1957, è costituita come appresso.

Presidente:

Cimadomo dott. Michele, vice prefetto.

Componenti:

Montemagno prof. Francesco, docente di clinica medica veterinaria presso l'Università di Napoli;

Marcato prof Arnaldo, docente di patologia generale ed anatomia patologica veterinaria presso l'Università di Napoli;

Loris dott. Cardona, veterinario provinciale di Bari,

Marmo dott. Raffaele, veterinario condotto di Pisticci.

Segretario:

Ceccherini dott. Guido, consigliere di prefettura

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Matera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura.

Matera, addì 17 aprile 1958

Il prefetto: TEDESCO

(2096)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.